

REPERTORIO N. 157.594

RACCOLTA N. 33.642

---ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA---

-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di luglio-----

14 luglio 2021

In Arco (TN), nel mio studio in Via Baden Powell n. 7.-----

Avanti a me dott. PIERO AVELLA, notaio con sede in Arco (TN),

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento

e Rovereto,-----

-----E' PRESENTE-----

GUARNATI ANTONELLA, nata a Rovereto (TN) il 18 agosto 1957,

residente in Arco (TN), Laterale di Via Fossa Grande n. 3, che

interviene quale Amministratrice Unica, legale rappresentante

della Società di nazionalità italiana CASA DI CURA REGINA

S.R.L. con sede in Arco (TN), Via Pomerio n. 3, Società costi-

tuita in Italia in data 1 agosto 1946, capitale sociale Euro

900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) interamente ver-

sato, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Tren-

to e Codice Fiscale 00321890220, a quest'atto autorizzata giu-

sta i poteri conferitile per statuto.-----

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri, io notaio sono certo -----

-----conviene e stipula quanto segue:-----

1) E' costituita dalla Società CASA DI CURA REGINA S.R.L. come

LIQUIDAZIONE	REG.	200 00	POT.	1	CAT.		SANZ.		BOLLO	156 00	DIR.		TOTALE	356 00
	REGISTRATO	TRENTO	IL	15/7/2021	AL N°	18838	SERIE	1T	LIQUIDATO €	356 00 = (novecentoquarantasei mila e zero)				

sopra rappresentata, una Società a responsabilità limitata

sotto la denominazione:-----

-----"RSA REGINA S.R.L."-----

2) La Società ha sede in Arco (TN).-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, la

comparente dichiara che l'indirizzo della sede della Società è

Via Pomerio n. 3.-----

3) La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----

la gestione e la conduzione di Residenze Sanitarie Assisten-

ziali (R.S.A.), Residenze Sociosanitarie Assistenziali

(R.S.S.A.), Case di Riposo, Case di cura, Ospedali, di ambula-

tori specialistici e di ogni altro servizio sanitario e para-

medico, in conformità e nei limiti delle vigenti Leggi in ma-

teria sanitaria, nonché l'esercizio di quelle attività ad esse

inerenti e/o complementari. -----

La Società potrà inoltre: -----

- svolgere l'attività di fornitore di formazione professionale

continua; -----

- porre in essere per conto proprio, delle collegate e/o di

terzi, tutte quelle attività di servizi relative a funzioni

amministrative, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, a ri-

cerche di mercato, commerciali e tecnologiche, nonché di ser-

vizi di consulenza aziendale in generale, gestione di brevetti

e marchi anche per conto di terzi e qualsiasi attività di pre-

stazione di servizi inerenti alla attività aziendale nel pieno

rispetto della Legge 23.11.1939 n. 1815; -----

- svolgere l'attività di commercio al minuto di articoli alimentari e non alimentari compresa la vendita di generi di monopolio, riviste e giornali, nonché l'esercizio di quelle attività ad esse inerenti e/o complementari;-----

- svolgere l'attività di noleggio di attrezzature, apparecchiature, arredi e biancheria;-----

- gestire pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed intraprendere altre iniziative in gestione di strutture ricettive in genere nel settore sanitario, socio-assistenziale e turistico;-----

- svolgere l'attività di trasporto in qualsiasi forma di persone, per conto proprio e per conto terzi.-----

Nell'ambito di queste attività essa potrà compiere qualsiasi operazione necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, inoltre, acquisire immobili sociali, assumere interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 1815/39, Legge 28.11.1984 n. 792, Legge 3.2.1989 n. 39, Legge 1/91, Legge 52/91, Legge 197/91, D.Legislativo 385/93, D. Ministeriale 6 luglio 1994, D.Legislativo 416/96, D. Legislativo 58/98 e delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice Civile. -----


*Antonella*

Sempre con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società potrà altresì prestare garanzie reali e personali, compreso il rilascio di fidejussioni ed avalli a favore di Enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito e Compagnie di Assicurazione, sia a fronte di proprie obbligazioni, sia a fronte di obbligazioni altrui, purché, in quest'ultimo caso, l'atto corrisponda, comunque, a un interesse, anche non direttamente patrimoniale, della Società.-----

*Guarnati*

4) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

5) La Società sarà amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un Amministratore Unico, nella persona della signora GUARNATI ANTONELLA, prenominata, alla quale spetta, pertanto, la rappresentanza della Società.-----



La stessa chiede, ai sensi dell'art. 2383, comma 4 del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge, delegando il notaio rogante ad espletare tale adempimento.-----

6) Il capitale sociale viene fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, interamente sottoscritto dalla Società CASA DI CURA REGINA S.R.L. -----

Agli effetti dell'articolo 2464 del Codice Civile il socio dà

atto di aver effettuato il versamento dell'intero capitale sociale nel seguente modo:-----

la Società CASA DI CURA REGINA S.R.L. ha versato all'Organo Amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare n. NL 6003998564-05 emesso in data 14 luglio 2021 dalla CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, sede di Arco. -----

7) La comparente conviene e dichiara che la Società sarà disciplinata e la vita sociale retta da quanto stabilito da questo atto costitutivo e dalle norme di funzionamento, con particolare riguardo alla ripartizione degli utili e formazione e funzionamento degli organi sociali, norme che previa lettura da me datane alla comparente e da essa approvate articolo per articolo e nel loro complesso vengono allegate al presente atto sotto la lettera "A", quali parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione in calce ed a margine dei fogli intermedi da parte della comparente e da me notaio.-----

8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021.-----

9) Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti a circa Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) sono a carico della costituita Società.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, sottoscritto

alle ore *12<sup>14</sup> e minuti *12**

dalla comparente e da me notaio, previa lettura da me datane

alla comparente stessa, la quale a mia domanda lo approva.-----

L'atto, munito delle prescritte firme, scritto parte a macchi-


na da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di

due fogli di cui occupa cinque facciate per intero e fin qui

della presente, firme escluse.-----

*Antonio Jucarelli*

*[Signature]*



## ----- N O R M E D I F U N Z I O N A M E N T O -----

## -----ARTICOLO 1-----

-----DENOMINAZIONE-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la  
denominazione:-----

-----RSA REGINA S.R.L.-----

## -----ARTICOLO 2-----

-----SEDE-----

La Società ha sede in Arco (TN), all'indirizzo risultante  
dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai  
sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del  
C.C.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-  
re ovunque unità locali ovvero di trasferire la sede sociale  
nell'ambito del Comune sopraindicato.-----

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secon-  
darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quel-  
lo sopra indicato.-----

## -----ARTICOLO 3-----

-----OGGETTO-----

La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----  
la gestione e la conduzione di Residenze Sanitarie Assisten-  
ziali (R.S.A.), Residenze Sociosanitarie Assistenziali  
(R.S.S.A.), Case di Riposo, Case di cura, Ospedali, di ambula-

tori specialistici e di ogni altro servizio sanitario e paramedico, in conformità e nei limiti delle vigenti Leggi in materia sanitaria, nonché l'esercizio di quelle attività ad esse inerenti e/o complementari. -----

La Società potrà inoltre: -----

- svolgere l'attività di fornitore di formazione professionale continua; -----

- porre in essere per conto proprio, delle collegate e/o di terzi, tutte quelle attività di servizi relative a funzioni amministrative, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, a ricerche di mercato, commerciali e tecnologiche, nonché di servizi di consulenza aziendale in generale, gestione di brevetti e marchi anche per conto di terzi e qualsiasi attività di prestazione di servizi inerenti alla attività aziendale nel pieno rispetto della Legge 23.11.1939 n. 1815; -----

- svolgere l'attività di commercio al minuto di articoli alimentari e non alimentari compresa la vendita di generi di monopolio, riviste e giornali, nonché l'esercizio di quelle attività ad esse inerenti e/o complementari;-----

- svolgere l'attività di noleggio di attrezzature, apparecchiature, arredi e biancheria;-----

- gestire pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed intraprendere altre iniziative in gestione di strutture ricettive in genere nel settore sanitario, socio-assistenziale e turistico;-----

- svolgere l'attività di trasporto in qualsiasi forma di persone, per conto proprio e per conto terzi.-----

Nell'ambito di queste attività essa potrà compiere qualsiasi operazione necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, inoltre, acquisire immobili sociali, assumere interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 1815/39, Legge 28.11.1984 n. 792, Legge 3.2.1989 n. 39, Legge 1/91, Legge 52/91, Legge 197/91, D.Legislativo 385/93, D. Ministeriale 6 luglio 1994, D.Legislativo 416/96, D. Legislativo 58/98 e delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice Civile. -----

Sempre con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società potrà altresì prestare garanzie reali e personali, compreso il rilascio di fideiussioni ed avalli a favore di Enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito e Compagnie di Assicurazione, sia a fronte di proprie obbligazioni, sia a fronte di obbligazioni altrui, purché, in quest'ultimo caso, l'atto corrisponda, comunque, a un interesse, anche non direttamente patrimoniale, della Società.-----

-----ARTICOLO 4-----

-----DURATA-----

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.-----

-----ARTICOLO 5-----

-----CAPITALE-----

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 C.C.-----

Per le decisioni riguardanti le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.-----

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.-----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.-----

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

Ai sensi dell'art. 2483 del C.C. la Società può emettere titoli di debito. La relativa competenza spetta all'assemblea dei

soci.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----DOMICILIAZIONE-----

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. -----

-----ARTICOLO 7-----

-----PARTECIPAZIONI-----

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 C.C.-----

I diritti sociali possono spettare ai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI-----

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle

Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del  
cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in  
particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.-----

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono  
esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della par-  
tecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo perveni-  
re al socio offerente la dichiarazione di esercizio della pre-  
lazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non ol-  
tre 15 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro  
postale) della offerta di prelazione.-----

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di  
quanto sopra previsto, l'acquirente non sarà legittimato  
all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e  
non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la So-  
cietà.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA-----

Il trasferimento delle partecipazioni mortis causa, sia a ti-  
tolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli  
2284 e 2289 C.C.-----

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le  
seguenti modifiche e precisazioni:-----

- la Società potrà essere continuata, anche con uno, più o  
tutti gli eredi del defunto;-----

- per la determinazione del credito spettante ai successori in

caso di liquidazione si applica l'art. 2473 III e IV comma

C.C.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----RECESSO-----

Hanno diritto di recedere, con preavviso di almeno centottanta  
giorni, i soci che non hanno consentito all'approvazione delle  
decisioni riguardanti:-----

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;-----

b) la trasformazione della Società;-----

c) la fusione e la scissione della Società;-----

d) la revoca dello stato di liquidazione;-----

e) il trasferimento della sede della Società all'estero;-----

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale  
modifica dell'oggetto della Società;-----

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante  
modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi  
dell'art. 2468, quarto comma C.C.;-----

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di  
nuova emissione a terzi.-----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti  
dalla legge. -----

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comuni-  
cazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con  
raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-

zione è pervenuta alla sede della Società.-----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.-----

Per il rimborso delle partecipazioni si applica l'art. 2473 III e IV comma C.C.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----AMMINISTRATORI-----

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:-----

a) da un Amministratore Unico; -----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; -----

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza secondo quanto stabilito al momento della nomina.-----

Gli Amministratori possono essere anche non soci.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE-----

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili.-----

In caso di cessazione o sostituzione degli Amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 C.C.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

-----ARTICOLO 14-----

-----ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e a tutti i componenti l'Organo di Controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,

purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.-----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la  
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità  
di voti, la proposta si intende respinta.-----

Delle deliberazioni della seduta dovrà essere redatto un ver-  
bale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che  
dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Ammi-  
nistratori.-----

-----ARTICOLO 15-----

-----POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la  
straordinaria amministrazione della Società.-----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai  
poteri degli Amministratori.-----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo  
può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Ese-  
cutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o  
più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso  
si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto  
e sesto dell'art. 2381 C.C.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.  
2475, comma quinto C.C.-----

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della no-  
mina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti  
agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,  
ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-

buiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.-----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

-----ARTICOLO 16-----

-----RAPPRESENTANZA-----

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Società.-----

In caso di nomina di uno o più Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

La rappresentanza della Società spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----ARTICOLO 17-----

-----COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento

per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con  
decisione dei soci.-----

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri  
Delegati, la loro remunerazione è stabilita dal Consiglio di  
Amministrazione al momento della nomina.-----

-----ARTICOLO 18-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

La Società, anche fuori dai casi previsti dalla legge, può no-  
minare un Organo di Controllo o un soggetto incaricato di ef-  
fettuare la revisione legale dei conti.-----

Le funzioni di controllo possono essere affidate o ad un Orga-  
no monocratico (Sindaco Unico) o ad un Organo collegiale (Col-  
legio Sindacale) per la composizione ed il funzionamento del  
quale si applicano le norme dettate in tema di Società per  
Azioni.-----

Le funzioni di controllo e di revisione possono essere affida-  
te anche separatamente attribuendo, da un lato, le funzioni di  
controllo all'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio  
Sindacale) e dall'altro, la funzione di revisione ad un Revi-  
sore (persona fisica o Società di revisione).-----

La nomina dell'Organo di Controllo o del soggetto incaricato  
di effettuare la revisione legale dei conti è obbligatoria nei  
casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile e successive  
modifiche.-----

-----ARTICOLO 19-----

-----NOMINA - DURATA E COMPENSO-----

I componenti l'Organo di Controllo devono essere Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

L'Organo di Controllo è nominato dai soci ed é rieleggibile.--

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.-----

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.-----

Si applicano le norme di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.-----

-----ARTICOLO 20-----

-----CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA-----

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere nominato alla carica di componente l'Organo di Controllo o di soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.-----

-----ARTICOLO 21-----

-----CESSAZIONE DALLA CARICA-----

I componenti l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti possono essere revo-

cati solo per giusta causa.-----

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza dei componenti l'Organo di Controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, si applica l'art. 2401 C.C. e il D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.-----

-----ARTICOLO 22-----

-----COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C. ed in mancanza della nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, esercita il controllo della revisione contabile dei conti della Società. -----

-----ARTICOLO 23-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori sottopongono alla loro approvazione.-

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;-----
- c) la nomina dei componenti l'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) le modificazioni delle norme di funzionamento;-----

*Caracalla*

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----


Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.----

*Finosua*

-----ARTICOLO 24-----

-----DIRITTO DI VOTO-----

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.-----



Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

-----ARTICOLO 25-----

-----ASSEMBLEA-----

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.-----

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.-----

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.-----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.--

Se gli Amministratori e i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

-----ARTICOLO 26-----

-----SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anzia-

no di età (nel caso di nomina di più Amministratori). In caso

di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presiedu-

ta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-

tazioni.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio

e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 25 quinto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.-----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.---

-----ARTICOLO 27-----

-----DELEGHE-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.-----

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

-----ARTICOLO 28-----

-----VERBALE DELL'ASSEMBLEA-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-

sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----ARTICOLO 29-----

-----QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.-----

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

-----ARTICOLO 30-----

-----BILANCIO E UTILI-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-


Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci, verranno ripartiti

tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale

*Autorella*

*Procuratore*



da ciascuno posseduta.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata), le ragioni della dilazione.-----

-----ARTICOLO 31-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.-----

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o delle presenti norme di funzionamento, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento, dispone:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.)-----

-----ARTICOLO 32-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, dall'Organo di Controllo e/o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la Società.-----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato e precisamente sarà decisa da un Arbitro unico nominato, entro trenta giorni, dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la Società.-----

L'Arbitro giudicherà ritualmente, secondo diritto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del c.p.c.--

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

-----ARTICOLO 33-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Per quanto non è espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.-----

*Onofredo Luciani*

*[Signature]*

